

Legge 297/1999 Art. 5/(6)

Protocollo N. 7523

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 7523 del 23/07/2002 Comitato del 21/05/2008
- Progetto di Ricerca
 - Titolo: Piattaforma Telematica per l'Informazione e la Gestione dei Sistemi di Trasporto Collettivo (PITAGORA)
 - Inizio: 01/10/2003
 - Durata Mesi: 36
 - L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 12/11/2002
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e
 - C.R.F. S.C.P.A. - Centro Ricerche Fiat**
 - ORBASSANO (TO)
 - Azienda Mobilità e Trasporti Bari SpA**
 - BARI (BA)
 - Politecnico di Bari**
 - BARI (BA)
 - SWARCO MIZAR SPA SOCIO UNICO**
 - TORINO (TO)
 - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI - DIEE E DIT-ST**
 - Cagliari (CA)
- Costo Totale ammesso Euro 7.799.682,45
 - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 5.132.458,82
 - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.667.223,63
 - al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 4.332.859,01	€ 1.994.696,86	€ 6.327.555,87
Eleggibile lettera c)	€ 549.499,81	€ 409.126,77	€ 958.626,58
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 250.100,00	€ 263.400,00	€ 513.500,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 5.132.458,82	€ 2.667.223,63	€ 7.799.682,45



Legge 297/1999 Art. 5(6)

Protocollo N. 7523

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	3.286.889,51
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamenti)	fino a Euro	3.625.583,89

Sezione D - Condizioni Specifiche

14A01890

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Sulgran DF».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

